

*Il decreto sull'Imu agricola recupera così gettito necessario all'esenzione dei terreni montani*

# Agricoltura, addio al bonus Irap

## Sparisce la deduzione per chi assume lavoratori a termine

DI DANIELE CIRIOLI

**L'**esenzione Imu dei terreni agricoli montani la pagano i datori di lavoro agricoli. Il governo, infatti, ha cancellato le deduzioni ai fini Irap del costo della manodopera a termine, introdotte soltanto sei mesi fa, per far cassa di parte delle risorse necessarie a finanziare lo sconto sull'imposta municipale propria (Imu). L'abrogazione è prevista al comma 1 dell'art. 2 del dl n. 4/2015, in vigore dal 24 gennaio 2015, che contiene le disposizioni sull'esenzione Imu. Due le misure agevolative cancellate: la deduzione forfettaria del costo del lavoro applicabile a partire dal 2014;

la deduzione integrale del costo del lavoro applicabile a partire dal 2015. Entrambe le abrogazioni, stando al dl n. 4/2015, faranno recuperare risorse per 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e per 31,9 milioni di euro dall'anno 2106. Unica nota positiva è che le deduzioni non ancora avevano ricevuto il placet europeo per essere applicate. Ma resta il danno per gli agricoltori, pochi o tanti (i dipendenti interessati allo sconto Irap, secondo stime del governo, erano almeno 143 mila), i quali, in previsione di questo sconto annunciato a giugno dell'anno scorso come importante misura di «competitività», avevano riprogrammato i propri bilanci e magari

dato avvio a iniziative di rilancio produttivo. Tutto da rifare.

**Addio competitività.** La prima deduzione, di tipo forfettaria, avrebbe premiato l'impiego di lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale. In caso di occupazione di tali lavoratori, per almeno 150 giornate nel periodo d'imposta, a decorrere dall'anno 2014, avrebbe consentito una deduzione forfettaria Irap del costo del lavoro pari a:

- 3.750 euro, su base annua, aumentato a 7.500 euro qualora di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- 7.500 euro, su base annua, se occupato in aree

svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), elevato a 10.500 euro qualora di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (deduzione alternativa alla prima);

- il 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro.

L'agevolazione, come accennato, era stata introdotta dal dl n. 91/2014 (decreto competitività, convertito dalla legge n. 116/2016) ai commi 13 e 14 dell'art. 5. Comma ora abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera a) del dl n. 4/2015.

**RINCARA IL COSTO DEL LAVORO.** La seconda misura

agevolativa prevedeva la possibilità di dedurre integralmente il costo del lavoro, sempre ai fini Irap, a partire dall'anno 2015. Anche in questo caso, il bonus si sarebbe potuto applicare per i lavoratori impiegati con contratto a termine di durata almeno triennale e sempre in caso di occupazione per almeno 150 giornate nel periodo d'imposta.

L'agevolazione era stata introdotta dalla legge n. 190/2014 (legge di Stabilità per il 2015) al comma 25 dell'art. 1. Comma ora abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del dl n. 4/2015, insieme al comma 4-octies dell'art. 11 del dlgs n. 446/1997 che disciplina l'Irap.